REGOLAMENTO (CE) N. 102/2009 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2009

relativo all'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo destinato all'alimentazione animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ([1]), in particolare l'articolo 3 e l'articolo 9 d, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([2]), in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.

(2) L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce disposizioni transitorie per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate in conformità della direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione di detto regolamento.

(3) La domanda di autorizzazione degli additivi di cui all'allegato del presente regolamento è stata presentata prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) Le osservazioni iniziali su tale domanda, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda in questione deve pertanto continuare ad essere trattata a norma dell'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5) L'impiego del preparato a base di microrganismi *Enterococcus faecium* NCIMB 10415 è stato autorizzato provvisoriamente per cani e gatti dal regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione ([3]). Esso è stato autorizzato a tempo indeterminato per i vitelli dal regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione ([4]), per i polli da ingrasso e per i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 943/2005 della Commissione ([5]), per le scrofe dal regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione ([6]) e per i suinetti dal regolamento (CE) n. 252/2006 della Commissione ([7]).

(6) Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi per cani e gatti.

(7) Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 a della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi, alle condizioni di cui all'allegato del presente regolamento.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato appartenente al gruppo «Microrganismi» di cui all'allegato è autorizzato a tempo indeterminato per l'impiego come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni specificate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
([2]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
([3]) GU L 57 del 3.3.2005, pag. 3.
([4]) GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10.
([5]) GU L 159 del 22.6.2005, pag. 6.
([6]) GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6.
([7]) GU L 44 del 15.2.2006, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categorie di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di alimento per animali completo			
Microrganismi								
E 1705	*Enterococcus faecium* NCIMB 10415	Preparato di *Enterococcus faecium* contenente almeno in forma microincapsulata: 5×10^9 CFU/g	Cani	—	$4{,}5 \times 10^6$	$2{,}0 \times 10^9$	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione, e la stabilità quando incorporato in pellet	A tempo indeterminato
			Gatti		$5{,}0 \times 10^6$	$8{,}0 \times 10^9$	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione, e la stabilità quando incorporato in pellet	